



Regione Lombardia



Provincia di Brescia



Comune di Trezano

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato dal Consiglio Comunale

Deliberazione n. 33 del 18 maggio 2009

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) quiete pubblica e privata;
- c) detenzione, protezione e tutela degli animali;
- d) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Utilizzo gonfalone e stemma comunale

1. L'utilizzo dello stemma comunale è disciplinato dall'art. 2 comma 1 e 2 dello Statuto Comunale. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Trenzano per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa od attività del Comune è punita con la sanzione amministrativa da € 83,00 ad € 500,00.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto

disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 6 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del paese, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della sicurezza urbana previste dal Decreto Legge n.92/2008 convertito con modificazioni nella Legge n.125/2008 e D.M. 5 agosto 2008, è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare con scritte e disegni, o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati e strade di qualsiasi natura;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;



- e) ove non si sia autorizzati, collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
- g) sedersi o sdraiarsi nelle aiuole, per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- h) bivaccare e consumare cibi, alimenti o bevande all'aperto, in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico passaggio.
- i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti, pensiline e prese antincendio;
- j) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati (Es. Urinare, sputare, ecc.);
- k) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - l) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
 - m) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche e degli idranti per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili;
 - n) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
 - o) posizionare turbine per l'irrigazione sulle strade comunali;
 - p) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - q) abbandonare autoveicoli e motoveicoli, non funzionanti o privi di assicurazione sul suolo pubblico;



- r) esporre sulle facciate e balconi delle abitazioni parabole che devono essere saldamente collocate sui tetti, salvo specifica autorizzazione;
- s) installare sulle facciate dei fabbricati prospicienti sulla pubblica via unità esterne per climatizzatori fissi in assenza di autorizzazione.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino nel caso di danneggiamento.

3. In caso di imbrattamento di edifici privati, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi entro 10 giorni dal fatto.

Art. 7 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare ai lati o innanzi delle case e dei negozi oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
- b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici a terzi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando disagio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, salvo eventuale deroga stabilita dal Sindaco con propria ordinanza;

- g) bruciare stoppie e altri scarti vegetali;
- h) lavare veicoli sul suolo pubblico;
- i) utilizzare ed abbandonare su suolo pubblico i carrelli della spesa; è fatto obbligo ai responsabili delle attività commerciali che mettono a disposizione della clientela tale strumento, di vigilare affinché tali mezzi non vengano utilizzati al di fuori delle aree commerciali a ciò consentite.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, scaricare, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

3. La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiale che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere, fango, letame, trinciato e fieno è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte ad impedirne ogni spargimento derivanti dal carico stesso.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.



7. I proprietari di cortili, terreni, giardini, aree pertinenziali, aree edificabili, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 ad € 500,00

Art. 9 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso ed avendo particolarmente cura di non depositare ceneri calde o sostanze ed oggetti che possano causare incendi. Il materiale vegetale deve essere conferito sfuso (senza sacchi) presso l'isola ecologica.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né tantomeno depositarli all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica della raccolta differenziata, le frazioni di rifiuto per le quali la stessa è prevista, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, od altri oggetti ingombranti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi centri di raccolta differenziata.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico – nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili.

7. Nei cestelli per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i piccoli rifiuti prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di alimenti di ridotte dimensioni, ecc.).

8. E' fatto divieto per tutti coloro che non sono residenti nel comune di usufruire o scaricare rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale.

9. E' vietato abbandonare i rifiuti fuori dall'isola ecologica o disperderli in altre zone del paese.

10. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art.10 - Accampamenti e Campeggi

1. É vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.

2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti;

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delle somma da € 83,00 ad € 500,00.

Art. 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 12 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:
 - a) introdursi con veicoli, nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
 - b) condurre cani non assicurati da guinzaglio. Condurre i cani di grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni e provvedere in tal senso;
 - c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - d) guastare o sporcare le panchine, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;

- g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
- h) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12;
- i) nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro del paese, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
- j) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
- k) fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 13 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo inoltre ai proprietari dei fondi, parchi e giardini di tagliare e regolare i rami che coprono o creano intralcio alla illuminazione pubblica, fili elettrici, telefonici, impianti semaforici e cartellonistica stradale.

4. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere gli alberi pericolanti e togliere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
5. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
6. I terreni di pertinenza di abitazioni, aree edificabili, lottizzi in fase di realizzazione, aree dismesse e parcheggi, recintati o meno, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano, provvedendo inoltre alla derattizzazione. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba e la pulizia del sito.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 3, 4, 5, 6, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contestazione, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 14 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, viali, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e convenientemente tinteggiati.
2. Qualora si renda necessario, per grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Funzionario competente, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli uffici competenti.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEI PARCHI E DEI GIARDINI COMUNALI E DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 15 - Orari

1. E' vietato stare od introdursi nei parchi nell'orario di chiusura indicato all'ingresso degli stessi.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche a tutti i parchi che verranno successivamente realizzati dall'Amministrazione Comunale sia ex novo che a seguito di delimitazione di quelli attualmente realizzati.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00.

Art. 16 - Modi generali di comportamento

1. E' fatto obbligo mantenere un contegno corretto anche nell'abbigliamento. Il Sindaco o il Dirigente o il Funzionario Responsabile nominato con ordinanza può vietare o regolamentare l'uso ed il consumo di bevande alcoliche all'interno dei parchi e dei giardini pubblici.

Art. 17 - Tutela ambiente - Divieti

1. Il rispetto della natura deve essere verso tutte le sue componenti a tutela dell'ambiente e degli altri visitatori. E' pertanto vietato:
 - a) disturbare, danneggiare, catturare, uccidere animali;
 - b) distruggere, danneggiare, sottrarre nidi e tane;
 - c) raccogliere, danneggiare, calpestare, estirpare flora, frutti e funghi;
 - d) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura ivi compreso escrementi ed urine di persona e di animali;
 - e) produrre suoni, rumori e luci molesti;
 - f) transitare con mezzi motorizzati;



- g) praticare sport agonistici;
- h) accendere fuochi;
- i) allestire campeggi;
- j) danneggiare fabbricati e manufatti o utilizzarli impropriamente;
- k) condurre animali liberi.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 18 - Attività su spazi pubblici soggette ad autorizzazione

1. I seguenti atti ed attività sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Comune:

- a) esercitare forme di commercio o di vendita;
- b) esporre avvisi, manifesti pubblicitari o qualsiasi altra stampa;
- c) suonare strumenti musicali;
- d) effettuare manifestazioni di qualsiasi tipo, quali assemblee, esposizioni, parate, spettacoli o altro.

Art. 19 - Giochi riservati ai bambini

1. E' vietato, per le persone superiori all'età di dodici anni, usufruire delle attrezzature e giochi riservate ai bambini.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 20 - Segnaletica



1. In ognuna delle aree verdi, sottoposte ai presenti criteri, dovranno essere collocate tabelle riassuntive che consentano al visitatore di conoscere le principali regole cui attenersi nell'utilizzo degli spazi.

Art. 21 - Vigilanza

1. Le mansioni di vigilanza sono affidate alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, nonché al personale di custodia del parco appositamente incaricato.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 22 - Questue

1. Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia, quali in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano le attività suddette ed il divieto di impiego di minori.

2. Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessano l'ordine pubblico, per le medesime, dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. E' in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico in ogni luogo del territorio comunale.

3. In particolare, in prossimità di incroci stradali, al fine di evitare intralcio o pericolo per la circolazione, nonché davanti e nei pressi degli edifici di culto e dei cimiteri, è vietato esercitare la cosiddetta attività di "lavavetri", nonché ogni tipo di questua.

Art. 23 - Occupazioni per attività di scuola guida e traslochi

1. E' fatto obbligo ai titolari o legali rappresentanti delle scuole guida di presentare annualmente la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per lo

svolgimento degli esami di abilitazione alla conduzione di veicoli a motore o di eventuali esercitazioni da svolgersi in preparazione agli esami pratici.

2. La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) richiesta in bollo nella misura stabilita dalle vigenti normative;
- b) date previste per l'occupazione o il periodo durante il quale verranno svolti esami o prove;
- c) planimetria in scala 1:200 indicante l'area effettivamente occupata;

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento del canone di occupazione di suolo pubblico come previsto dal Regolamento Comunale C.O.S.A.P. vigente.

4. Qualora al momento della presentazione della richiesta non fosse stato possibile individuare con esattezza le date previste per l'occupazione, è fatto obbligo al richiedente, di comunicare al Comando di Polizia Locale, almeno 48 ore prima, la data in cui avrà luogo la prova o esame.

5. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza alla Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni.

6. Accertato che nulla osti, l'Ufficio Competente concede l'autorizzazione e nello stesso tempo richiederà il pagamento della C.O.S.A.P., se dovuto.

7. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata

Art. 24 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Funzionario comunale competente richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: durata dell'occupazione, modalità e superficie di occupazione; strutture che si intendono utilizzare; modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di



presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi ad uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

Art. 25 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali, o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali.

Art. 26 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza la preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente Ufficio Comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione delle medesime può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti Uffici Comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto. Lungo le strade urbane è consentita la collocazione degli striscioni in attraversamento, ad un'altezza minima da terra di m 5,10. L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata dai competenti Uffici Comunali e subordinata alla presentazione del versamento, relativamente alla tassa sulla pubblicità.

Art. 27 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento o da altri Regolamenti Comunali, è subordinata al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

3. Il deposito temporaneo su strade o piazze, di materiale, specie se edilizio – richiede espressa autorizzazione scritta da parte dei competenti uffici Comunali ed è soggetta alle prescrizioni previste dal Comune – comporta la recinzione del luogo nonché la copertura, con mezzi idonei (quali assiti, stuoie, ecc.), del materiale stesso.

4. La sosta con carovane, roulotte, camper è consentita unicamente negli spazi stabiliti dalle autorità comunali, e attrezzati (in conformità a quanto disposto dal Codice della strada) se disponibili. L'autorizzazione per quanto sopra deve essere richiesta al Comune almeno 72 ore prima dell'inizio dell'occupazione.

Art. 28 - Occupazione per comizi e raccolta firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per



comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno trenta giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni dell'art. 22 della presente sezione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 della presente sezione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00, oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, al ripristino provvederà l'Ente proprietario dell'area con conseguente recupero, anche in via coattiva, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a carico dei trasgressori.

5. Salvo quanto disposto dalle Leggi e dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di questo Comune, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della presente sezione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 29 - Modalità di presentazione di istanze per il rilascio di autorizzazioni e concessioni

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai dirigenti responsabili dei settori individuati dalla Giunta comunale, a seguito di istanza inoltrata al servizio protocollo generale del Comune.

2. Le istanze di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico devono contenere le indicazioni minime previste nel modello allegato al presente regolamento sotto la lettera A)

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 30 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali, e dal piano di zonizzazione acustica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/1999, in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. É, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. E' vietato il traino di rulli agricoli sulle pubbliche vie e strade comunali, detti mezzi devono circolare sollevati.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 31 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 8.00 ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.



2. Nel periodo compreso tra il 10 giugno ed il 30 settembre, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le ore 12.00 e le ore 15.00.

3. Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico l'utilizzo delle seguenti attrezzature:

- a) taglia-asfalto a disco;
- b) sega a disco;
- c) martello demolitore e picconatore;
- d) compressore;
- e) trapano;
- f) perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
- g) scarificatore;
- h) motosega;
- i) tosaerba con motore a scoppio;
- j) autobetoniera;
- k) betoniera;
- l) Autoveicoli in genere PTT superiore ad 80 quintali;
- m) Rullo compressore;
- n) Escavatore;
- o) Pala meccanica;

4. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 32 - Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possano essere uditi all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 8.00, salvo deroghe espressamente rilasciate dall'Autorità competente.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni al di fuori del plateatico assegnato a assembramenti da cui derivino schiamazzi o disturbo.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; per qualsivoglia spettacolo o manifestazione in esterno è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24.00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00.

Art. 33 - Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00 e tra le ore 12.00 e le ore 15.00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi

pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, non possono esercitarsi dalle ore 19,30 alle ore 07,30 e dalle 18,30 ore 09,00 nei giorni festivi.

6. È vietato tenere animali che recano disturbo al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui al titolo VII del presente regolamento.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 34 - Sovraffollamento in locali ad uso abitativo

1. E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione. Si considera sovraffollamento la presenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri attualmente indicati dalla D.G.R. 26.11.2004 n.7/19638 e dal Regolamento Locale di Igiene, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.

2. L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile delle persone eccedenti. In caso di ulteriore accertato sovraffollamento, quale sanzione accessoria obbligatoria, il responsabile del settore competente ordina lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo altresì l'apposizione dei sigilli previa autorizzazione dell'Autorità competente.

3. La rimozione dei sigilli potrà avvenire successivamente, dietro istanza del proprietario o del titolare di un diritto reale sull'immobile e dopo il pagamento delle eventuali spese sostenute dall'Ente.

4. Fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento di Igiene Locale e da Leggi speciali, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa al pagamento della somma da € 83,00 ad € 500,00. Delle Violazione rispondono in solido il proprietario/locatore e il locatario.

Art. 35 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 12.00 alle ore 15.30, salvo che si certifichi la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 36 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 37 - Pubblicità Fonica

1. La pubblicità fonica è consentita previa autorizzazione ove richiesta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
2. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di 200 metri dall'ingresso di luoghi di culto, plessi scolastici durante lo svolgimento della attività didattica e aree cimiteriali.



3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le pubblicazioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00. In caso di recidiva delle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 38 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio dei condomini deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 39 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell' A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 40 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. É vietato abbandonare animali domestici.
3. É vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da qualsiasi veicolo.
4. Il proprietario o il custode di animali è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per quantità e qualità e il corretto trattamento dello stesso, facendo ricorso, ove necessario, al veterinario. Qualora il proprietario non provveda, alle cure necessarie, il Comune avvertirà l' ASL, per quanto di competenza.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00.

Art. 41 - Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. É fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. É vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00.

Art. 42 - Divieti specifici

1. É vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.



2. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
3. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
4. È fatto divieto di utilizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
5. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie, È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00 ad eccezione delle violazioni previste dal comma 7, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni previste dalle leggi speciali.

Art. 43 - Animali molesti

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00.

Art. 44 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Regionale 5 Maggio 2008, n.2, regolamento di attuazione della Legge Regionale n.16 del 20 Luglio 2006 (lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione) e del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre



essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di razza pericolosa, anche muniti di museruola.

3. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 (cinque) metri e che possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.

4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate ove esistenti. Nei parchi o luoghi ove sono presenti giochi a terra per bambini o infanti è fatto divieto di accesso ai cani. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.

5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto, come da Decreto Presidente del Consiglio Ministri del 28.02.2003:

peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m ²	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani m ² per ciascun cane	Oltre 3 cani m ² per ciascun cane
Meno di 10	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
Più di 30	2,0	2,5	2,0



- 7.** A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani; inoltre è fatto obbligo ai proprietari dei cani mantenere una distanza minima superiore ai 10 metri dal confine più vicino da altre proprietà private o da suolo pubblico.
- 8.** I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
- 9.** È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
- 10.** I cani randagi e quelli non accompagnati a guinzaglio, liberi nel territorio comunale, in quanto creano pericolo alla circolazione dei veicoli sulle strade, disturbo per l'abbaiare di altri cani custoditi, insudiciano le vie, verranno accalappiati dal servizio proposto dalla locale ASL, convenzionata con il Comune e condotti presso il canile, su segnalazione del servizio di Polizia Locale e da altri enti o organi preposti.
- 11.** Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla legge Regionale in materia.
- 12.** Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 45 - Animali liberi

- 1.** Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
- 2.** È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici nelle aiuole nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.



3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.

4. Per quanto riguarda la protezione dei gatti, si fa riferimento all'art. 9 della Legge Regione Lombardia del 20 Luglio 2006, nr. 16

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 500,00, chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

TITOLO VI – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 46 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'articolo 67, comma 3 del vigente Statuto Comunale.

Art. 47 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 48 - Applicazione delle sanzioni amministrative

1. La violazione di disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo Comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24/11/1981 n. 689. In particolare, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, o al Dirigente, o al Responsabile dell'Ufficio nominato, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Sindaco il ricorso verrà inoltrato ai Responsabili del Settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Leggi 24/11/1981 n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abusi di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. Quando la violazione accertata sia riferita ad norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale, o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione Regolamentare violata.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'erogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Trenzano Polizia Locale – Tesoreria ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale. Per il pagamento rateale si applica l'art. 26 della legge 24/11/1981 n. 689.

7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persone giuridiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge 24/11/1981 n. 689, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

8. Le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano anche per le violazioni alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali. Le stesse potranno prevedere sanzioni accessorie alle violazioni delle norme contenute nel presente regolamento.